MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi
DG PER LE RISORSE FINANZIARIE, LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE INTEGRATO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI DURATA TRIENNALE 2025-2028 - CIG B6C091BF30

Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 2 DISCPLINA DELL'APPALTO 3
ART. 3 DURATA DELL'APPALTO E PROROGA 3
ART. 4 VALORE DELL'APPALTO 3
ART. 5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E SPECIFICHE TECNICHE 4
ART. 6 TRACCIABILITA' DELLA CORRISPONDENZA 6
ART. 7 TEMPI DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA 6
ART. 8 FORNITURA MODULI 6
ART. 9 RENDICONTI E REPORTISTICA 7
ART. 10 SEDE OPERATIVA E UFFICI DI DEPOSITO/GIACENZA 7
ART. 11 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 7
ART. 12 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA REFERENTE 8
ART. 13 PERSONALE ADDETTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 8
ART. 14 INTERRUZIONI E SCIOPERI 8
ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 9
ART. 16 RICORSO AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE (FSU) 9
ART. 17 SUBAPPALTO 9
ART. 18 PENALI 10
ART. 19 DIVIETI 10
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 21 RECESSO 11
ART. 22 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE CONTRAENTE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 11
ART. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ART. 24 SPESE CONTRATTUALI 11

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto la gestione integrata dei servizi postali e altri servizi diversi da quelli postali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali così come definiti dall'art. 151 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disciplinati dal D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, nonché dalla delibera AGCOM 385/13/CONS.
Ai sensi dell'art. 151, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 261/1999, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna, indipendentemente dal suo peso, che abbia per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, comprensivi sia dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sia quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: i servizi di gestione di servizi postali, precedenti l'invio e successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta e i servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a), quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

ART. 2 DISCPLINA DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato:

a) dalle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi del bando per l'abilitazione dei Prestatori di servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - categoria "Servizi postali di raccolta e recapito degli invii postali" - codice CPV 64110000-0;
b) dal Capitolato tecnico - allegato 8 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione al MEPA;
c) dalle disposizioni e clausole integrative di cui al presente documento che, in caso di contrasto, prevalgono sulle già menzionate disposizioni e clausole del MEPA;
d) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO E PROROGA

Il servizio oggetto di appalto deve essere svolto per 36 mesi consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, ovvero dall'effettivo avvio del servizio, autorizzato con comunicazione scritta della stazione appaltante anche nelle more della stipulazione. L'efficacia del contratto è comunque subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione e impegno da parte dei competenti organi di controllo.
Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o alle condizioni di mercato, qualora più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale opzione verrà comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto; il termine non è perentorio.
Resta fermo che, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate al medesimo comma 11 (c.d. proroga tecnica). In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 4 VALORE DELL'APPALTO

L'importo contrattuale presunto per il triennio è pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00), oltre I.V.A. ai sensi di legge se ed in quanto dovuta.

I costi della sicurezza sono stimati pari a € 0,00 in quanto nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza (DUVRI).
L'importo contrattuale presunto comprende i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, che la stazione appaltante ha stimato in € 39.000,00 (euro trentanovemila/00) per l'intero triennio, sulla base della tabella relativa al costo del lavoro nel settore delle imprese esercenti i servizi postali in appalto adottata con Decreto Direttoriale n. 23 del 4 aprile 2024.
Il C.C.N.L. applicato è il seguente: C.C.N.L. per imprese esercenti i servizi postali in appalto – codice identificativo CNEL: K721- firmatari datoriali: FISE ASSOPOSTE – firmatari sindacali: SLC CGIL; SLP CISL; UIL POST. Tuttavia, gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L'eventuale aumento fino al quinto delle prestazioni contrattuali di cui al presente art. 4 comporta un valore aggiuntivo presunto pari a € 12.000,00 (euro dodicimila/00), oltre I.V.A. ai sensi di legge se ed in quanto dovuta; l'eventuale proroga per una durata massima pari a 12 mesi di cui al precedente art. 3 comporta un valore aggiuntivo presunto pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre I.V.A. ai sensi di legge se ed in quanto dovuta. Pertanto, l'importo complessivo presunto (comprese le opzioni come sopra esplicitamente stabilite) è pari a € 92.000,00 (euro novantaduemila/00), oltre I.V.A. ai sensi di legge se ed in quanto dovuta.

L'importo contrattuale presunto di cui sopra consiste in una mera stima calcolata su base storica, esclusivamente ai fini degli adempimenti di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023. Esso deve, pertanto, intendersi unicamente come riferimento indicativo e come limite massimo per la valutazione economica del contratto, in quanto l'entità dell'appalto deriverà esclusivamente dalle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite durante l'espletamento del servizio. A tal fine, si precisa che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale ispirate all'obiettivo di una progressiva riduzione del ricorso alla corrispondenza cartacea, il volume annuo indicato potrà essere soggetto ad ulteriori diminuzioni. Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, all'appaltatore per il caso di mancato raggiungimento o superamento dell'importo stimato.
L'affidamento è a misura, pertanto il corrispettivo contrattuale è determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di gara sull'elenco dei prezzi unitari di cui all'**ALLEGATO 1** ("Allegato Prezzi unitari e Volumi") del presente Capitolato. La percentuale di ribasso offerta rimarrà invariata per tutta la durata del servizio e per la durata dell'eventuale proroga.
Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo dei costi connessi a tutte le obbligazioni e agli oneri in capo all'aggiudicatario previsti dal presente capitolato.

ART. 5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E SPECIFICHE TECNICHE

I servizi oggetto di appalto riguardano i seguenti ambiti:

a) Servizi connessi agli invii postali tramite:
   - posta ordinaria (nazionale ed internazionale);
   - posta prioritaria (nazionale ed internazionale);
   - posta raccomandata con avviso di ricevimento (nazionale ed internazionale);
   - posta assicurata (nazionale ed internazionale).

I servizi oggetto di appalto comprendono le attività di consegna a domicilio della posta in arrivo e di raccolta, affrancatura e spedizione della posta in partenza, a mezzo del servizio pick-up, per tutti gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

b) Servizio di pick-up a chiamata dedicato e spedizione di plichi raccomandati in busta antieffrazione di peso fino a 20 kg. Tale servizio verrà utilizzato precipuamente per la spedizione annuale delle Stelle al merito;
c) Servizi a consumo connessi all'utilizzo della "posta online" per la spedizione dei telegrammi;
d) Servizio giornaliero di consegna a domicilio e ritiro contestuale della corrispondenza in partenza sino a 7 kg, a mezzo del servizio di pick-up.

Consegna a domicilio della posta in arrivo.
L'appaltatore provvederà alla consegna, presso l'ufficio dedicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sito Roma, Via Flavia n. 6, della posta in arrivo, previo ritiro della stessa presso la competente sede del Fornitore del servizio universale (di seguito FSU) "Poste italiane S.p.a.", vale a dire, presso l'ufficio postale di riferimento, entro e non oltre le ore 11.00 di ogni giorno lavorativo non festivo dal lunedì al venerdì; tale posta sarà unita a quella eventualmente ricevuta direttamente dall'appaltatore.
La posta raccomandata e gli atti giudiziari dovranno essere consegnati in plichi distinti dalla posta ordinaria e accompagnati dalle relative distinte.
In caso di errori sulla esatta destinazione della posta prelevata dall'ufficio postale, la parte della stessa non indirizzata al Ministero sarà restituita all'appaltatore per la riconsegna al FSU.
Raccolta a domicilio della posta in partenza.
Tutta la posta in partenza sarà ritirata personalmente da un incaricato dell'appaltatore presso il medesimo ufficio di cui sopra, entro e non oltre le ore 11.00 di ogni giorno lavorativo non festivo dal lunedì al venerdì.
La posta sarà conferita, a cura del personale del Ministero addetto al servizio postale, regolarmente imbustata secondo gli standard di allestimento e di confezionamento previsti e accompagnata da una distinta recante data di consegna e numero degli invii differenziati per tipologia di spedizione.
Per la corrispondenza diversa dalla posta ordinaria (raccomandate, raccomandate AR, ecc.*),* ciascun ufficio ministeriale mittente dovrà:

- fornire un elenco di dettaglio contenente l'indicazione dei nominativi dei destinatari e degli indirizzi di recapito;
- precompilare le cartoline AR con i dati del mittente e del destinatario.

Saranno a carico dell'appaltatore affrancatura, spedizione, distribuzione e recapito al destinatario di tutta la corrispondenza presa in carico, ovvero della posta ordinaria, raccomandata, pieghi di libri e di quant'altro si renda necessario spedire da parte dell'Amministrazione, sia in Italia che all'estero.
Il servizio di recapito della corrispondenza deve avvenire in conformità alla normativa vigente e prevede le seguenti attività:
Posta ordinaria: il recapito è effettuato mediante immissione in cassette domiciliari oppure mediante consegna al destinatario o altro soggetto abilitato al ritiro.
Posta raccomandata (semplice e A/R): il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o altro soggetto abilitato previa firma per ricevuta. Se la sottoscrizione è rifiutata la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio. In caso di assenza del destinatario, deve essere lasciato un avviso con il quale si informa che la raccomandata è disponibile per il ritiro e sarà tenuta in giacenza presso gli uffici di deposito dell'aggiudicatario di cui al successivo art. 9, per un periodo di 30 giorni, trascorsi i quali la corrispondenza non ritirata sarà restituita al Ministero con indicazione sulla relativa busta dell'esito del recapito ("compiuta giacenza").

L'avviso lasciato al destinatario deve riportare l'indicazione del numero di telefono dell'appaltatore, il domicilio e gli orari per il ritiro della raccomandata. Per favorire la consegna della corrispondenza può essere attivata la consegna della giacenza al destinatario su appuntamento senza alcun costo aggiuntivo per il Ministero. Nel caso di raccomandata A/R, la cartolina di ricevimento deve ritornare al Ministero entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi successivi all'avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario. Nell'ipotesi di smarrimento l'appaltatore deve fornire idonea attestazione dell'avvenuta consegna. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente potranno essere recapitati quando risulti individuabile il destinatario in modo certo. Qualora ciò non sia possibile, gli stessi dovranno essere restituiti al Ministero con indicazione sulla busta della causale del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.

ART. 6 TRACCIABILITA' DELLA CORRISPONDENZA

L'aggiudicatario garantisce la predisposizione di un sistema di recapito fruibile dalla stazione appaltante tramite accesso ad apposita piattaforma web, che consenta la tracciabilità ed il controllo dell'iter di recapito della posta registrata in uscita e la certificazione dell'avvenuta consegna.

ART. 7 TEMPI DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA

Per il recapito nel territorio nazionale e internazionale l'aggiudicatario è tenuto a rispettare i seguenti tempi di consegna massimi:

- Posta Non Raccomandata Massiva e Non Massiva - Consegna in 10 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) oltre quello di spedizione, salvo migliore tempistica offerta limitatamente alla Posta Non Raccomandata Massiva.
- Posta Non Raccomandata Internazionale - Consegna in 10 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi), oltre quello di spedizione, per gli invii diretti ai Paesi della zona europea; consegna in 20 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi), oltre quello di spedizione, per gli invii diretti ai Paesi extra europei;
- Posta Raccomandata Massiva e Non Massiva con o senza Avviso di Ricevimento - Consegna in 10 giorni lavorativi oltre quello di spedizione (esclusi sabato e festivi) per quanto riguarda il primo tentativo di recapito, salvo migliore tempistica offerta limitatamente alla Posta Raccomandata Massiva. Il secondo tentativo di consegna dovrà essere effettuato entro 6 giorni solari dal primo tentativo di consegna. In ogni caso la raccomandata dovrà essere esitata entro e non oltre 50 giorni solari dalla data di spedizione, eventualmente ridotta in maniera congruente alla eventuale migliore tempistica di consegna offerta limitatamente alla Posta Raccomandata Massiva.
- Posta Raccomandata Internazionale con o senza Avviso di Ricevimento - Consegna in 10 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi), oltre quello di spedizione, per gli invii diretti ai Paesi europei; consegna in 20 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi), oltre quello di spedizione, per gli invii diretti ai Paesi extra europei;
- Posta Assicurata con o senza Avviso di Ricevimento - Consegna in 6 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi), oltre quello di spedizione per quanto riguarda il primo tentativo di consegna. Il secondo tentativo di consegna dovrà essere effettuato entro 6 giorni solari dal primo tentativo di consegna. In ogni caso la Posta Assicurata dovrà essere esitata entro e non oltre 44 giorni solari dalla data di spedizione.

ART. 8 FORNITURA MODULI

L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire al Ministero gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, sia in Italia (su fac-simile del mod. 23i) che all'estero (su fac-simile del mod. CN 07), buste e avvisi di ricevimento degli

atti giudiziari (su fac-simile 23L) e quant'altro necessario per la spedizione nelle tipologie e quantità richieste dal Ministero stesso. La corrispondente spesa è da considerarsi inclusa negli importi a base d'asta.

ART. 9 RENDICONTI E REPORTISTICA

All'atto del ritiro della posta in partenza da parte dell'aggiudicatario, sarà fornita dagli addetti al servizio una distinta riepilogativa riportante il numero dei pezzi e le tipologie di posta ritirata, unitamente agli elenchi delle raccomandate e degli atti giudiziari, se presenti.
Il giorno successivo al ritiro, l'aggiudicatario dovrà restituire la documentazione in oggetto come di seguito specificato:

- la distinta rendiconto vidimata e completata con gli importi totali relativi alle affrancature emesse per tipologia postale;
- gli elenchi delle raccomandate inviate, vidimati e completati con i numeri dei codici a barre assegnati, ivi compresi quelli attribuiti dal FSU - Poste Italiane S.p.a. nel caso di corrispondenza "postalizzata";
- gli elenchi degli atti giudiziari inviati, vidimati dall'ufficio di Poste Italiane incaricato della spedizione.

L'aggiudicatario dovrà altresì redigere e produrre:

- un report analitico giornaliero dell'attività svolta, contenente il totale della spesa giornaliera con i parziali del numero di pezzi spediti per tipologia e scaglioni di peso ed i relativi importi; tale report sarà inviato al Ministero entro il 4° giorno successivo a quello della spedizione;
- un report riassuntivo mensile contenente l'importo totale speso ed il numero dei pezzi affrancati nel mese divisi per tipologie postali e per direzioni generali. Il report deve essere trasmesso alla stazione appaltante entro il 15 del mese successivo.

ART. 10 SEDE OPERATIVA E UFFICI DI DEPOSITO/GIACENZA

Per la regolare esecuzione delle attività descritte nel presente capitolato, l'aggiudicatario si obbliga a costituire nel Comune di Roma la Sede Operativa di riferimento nonché un numero adeguato di uffici di deposito/giacenza della corrispondenza raccomandata inesitata. Detti uffici, tra i quali può essere ricompresa la sede operativa, dovranno essere facilmente identificabili dai cittadini, con esclusione, quindi, di commistioni con esercizi prevalentemente commerciali, dotati di idonei requisiti di sicurezza e riservatezza.
Gli orari di apertura minimi dovranno essere i seguenti:

- la Sede Operativa presso il capoluogo resterà aperta per otto ore dal lunedì al venerdì e per un minimo di quattro ore il sabato mattina, a partire dalle ore 8:00 - 8:30;
- gli altri Uffici dovranno garantire l'apertura giornaliera continuata per almeno quattro ore dal lunedì al sabato a partire dalle ore 8.00 - 8:30.

Eventuali orari ridotti potranno essere concordati con il Ministero limitatamente al mese di agosto.
Sia gli Uffici di Deposito che la Sede Operativa dovranno essere perfettamente funzionanti alla data di avvio dei servizi, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato. In particolare, l'appaltatore dovrà:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare, negli adempimenti richiesti dal servizio, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dall'Amministrazione;

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni intervenute nel proprio assetto organizzativo coinvolto nell'esecuzione dell'appalto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;
- costituire la sede operativa e gli uffici di deposito come meglio descritto all'art. 10;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti telefonici ed e-mail/PEC utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

ART. 12 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA REFERENTE

L'aggiudicatario dovrà nominare, prima dell'inizio dello svolgimento dei servizi, un proprio Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto e di gestire i rapporti con il responsabile del Ministero. In caso di assenza del predetto referente, l'aggiudicatario dovrà comunicare al Ministero il nominativo di un suo sostituto e dovrà rendere noto il telefono fisso, il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail/PEC sia del referente che del suo sostituto.
Ad essi, il Ministero si rivolgerà direttamente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.
Quanto dichiarato e sottoscritto dal referente e dal suo sostituto sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'appaltatore.

ART. 13 PERSONALE ADDETTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

In considerazione delle caratteristiche del servizio oggetto di appalto e dell'estensione del territorio comunale, l'aggiudicatario deve garantire una dotazione organica adeguata ricorrendo a personale regolarmente assunto, nonché in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un soddisfacente espletamento delle attività richieste. Detto personale, munito di divisa aziendale e tesserino di riconoscimento, dovrà garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite o comunque conosciute e il rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.
L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di categoria, oltre che ad adempiere agli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi e di sicurezza relativi al personale impiegato nello svolgimento del servizio.
L'aggiudicatario si impegna a far rispettare gli obblighi di cui sopra anche agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti.
Il personale addetto è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), nonché le specifiche prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entrambi reperibili sul sito internet istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"/"Disposizioni generali"/"Atti generali".
Laddove il personale assegnato non dovesse soddisfare i requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti non adeguati nei rapporti con l'utenza, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiederne l'immediata sostituzione.

ART. 14 INTERRUZIONI E SCIOPERI

La ditta aggiudicataria non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale, prefigurandosi in caso contrario inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa.
Diversamente dall'ipotesi di cui sopra, l'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna delle parti. Per cause di forza maggiore si intende qualsiasi evento eccezionale,

imprevedibile e al di fuori del controllo dell'aggiudicatario e che egli non possa evitare. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o un guasto dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.
In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta al Ministero in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 24 ore continuative, l'affidatario è tenuto a garantire un servizio minimo per la corrispondenza urgente.
Si intendono comunque richiamate le disposizioni della Legge n. 146/1990 che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia.

ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura mensile relativa alle prestazioni effettivamente rese nel mese precedente applicando le tariffe così come determinate dal ribasso offerto.
Il pagamento verrà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, il codice IPA da inserire nella fattura elettronica è **HS1P70** corrispondente alla Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa.
Il Ministero, previa verifica e controllo dei dati indicati riferiti ai quantitativi spediti ed ai relativi scaglioni di spesa, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto nel suddetto termine dalla data di ricezione della documentazione, con versamento nel conto corrente dedicato indicato. Tale termine è da considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.
Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore (DURC).
Nel caso che i tempi di rilascio degli esiti delle verifiche da parte degli Enti competenti non siano compatibili con il termine di cui sopra, l'eventuale pagamento oltre i termini di legge, dipendente esclusivamente da tale fattore, non è imputabile al Ministero.
L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al Ministero non potrà essere invocato dall'appaltatore per la risoluzione o per la sospensione del contratto, né per avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

ART. 16 RICORSO AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE (FSU)

Per le aree del territorio nazionale non coperte direttamente dall'operatore aggiudicatario è ammessa la "postalizzazione", ovvero l'affidamento al fornitore del servizio universale (FSU) Poste Italiane S.p.a. del recapito della corrispondenza in misura non superiore al 20% dei volumi presuntivi di corrispondenza annuali, riportati indicativamente nell'**ALLEGATO 1** ("Allegato Prezzi unitari e Volumi") del presente Capitolato.
Sarà cura del concorrente fornire nell'offerta tecnica il dettaglio della copertura diretta per CAP e popolazione raggiunta.
Si considera coperto il Comune solo laddove questo risulti coperto al 100%.
Nel caso di cui al presente articolo, la tariffa riconosciuta al fornitore contraente dal soggetto aggiudicatore resta comunque pari a quella offerta in sede di gara. L'aggiudicatario dovrà:

- provvedere all'affrancatura di tale corrispondenza, non richiedendo alcun costo addizionale o aggiuntivo alla stazione appaltante;
- fornire adeguata attestazione di consegna al FSU con indicazione della data e dei codici di tracciatura, ove previsti;
- specificare separatamente, in sede di rendicontazione mensile, la quantità e gli importi per la corrispondenza "postalizzata".

ART. 17 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, che si intendono integralmente richiamate per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzione delle medesime.
In caso di subappalto, deve essere riservata una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Per la corretta individuazione di tali "prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie" si fa riferimento all'"Atto di interpretazione relativo all'art. 119, comma 3, lett. d), del nuovo Codice dei Contratti pubblici" firmato congiuntamente dal Presidente dell'AGCM, dal Presidente dell'AGCOM e dal Presidente dell'ANAC, pubblicato sul sito istituzionale dell'ANAC il 3 gennaio 2024.
L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Si precisa che la notifica degli atti giudiziari non può essere oggetto di subappalto.

ART. 18 PENALI

Si intendono integralmente qui richiamate, in materia di penali, le disposizioni dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023 e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni dell'art. 10 "Penali" delle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi - MEPA.
Le penali comminate non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo netto contrattuale. In tale caso, la stazione appaltante può risolvere di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
La richiesta di pagamento e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
La stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, può, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati; in questo caso l'appaltatore dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo corrispondente.

ART. 19 DIVIETI

È fatto espresso divieto al fornitore contraente di:

- sospendere l'esecuzione dei servizi se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il Ministero;
- cedere il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto senza il previo assenso del Ministero. La cessione si configura anche nel caso in cui il fornitore contraente venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il fornitore contraente sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui ai periodi precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa al fornitore contraente, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si intendono qui integralmente richiamate, in materia di risoluzione, le disposizioni dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni dell'art. 12 "Risoluzione" delle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi - MEPA.
Sono altresì causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, le ipotesi previste agli artt. 10 ("Sede operativa e uffici di deposito/giacenza"), 14 ("Interruzioni e scioperi"), 18 ("Penali"), 22 ("Divieti") e 26 ("Tracciabilità dei flussi finanziari").
Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a cause di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'aggiudicatario non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità né di risoluzione per inadempimento.

ART. 21 RECESSO

Si intendono integralmente richiamate, in materia di risoluzione, le disposizioni dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni dell'art. 13 "Recesso" delle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi - MEPA.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sopravvenienza di convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

ART. 22 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE CONTRAENTE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Fatto salvo quant'altro disposto dall'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto, il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara. Si procede all'interpello a partire dal fornitore che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario fornitore aggiudicatario.

ART. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della medesima Legge, l'appaltatore comunica gli estremi del conto corrente bancario dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codice fiscale).
L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente qualunque eventuale variazione relativa ai suddetti dati.

ART. 24 SPESE CONTRATTUALI

Sarà a carico del fornitore l'imposta di bollo prevista dall'art. 18, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 e dal relativo Allegato I.4. (Tabella A).

Il Responsabile unico del progetto

Dott. Andrea Tardiola*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*